

## ***Avv. Danilo Granata***

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm) 00136

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Tel.: + 39 3479632101

### **ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'ABRUZZO – SEDE DI L'AQUILA**

#### ***RICORSO***

**Nell'interesse di: Melania Ercole** , nata a L'Aquila il 07.06.1983 e ivi residente alla Via A. Magnani 6/A, c.f. RCLMLN83H47A345X, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrente*;

**contro: l'AUSL 4 di Teramo** (c.f. 00115590671), in persona del l.r.p.t., con sede in Circ.ne Ragusa 1 - 64100 Teramo (TE), *amministrazione resistente*;

**contro: la Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., nominata con giusta Determinazione n. 0576 del 23.03.2021, *amministrazione resistente*;

**nei confronti:** della Sig.ra Di Giacomo Sara, residente in Strada Statale n. 471 per Leonessa, frazione Casale Bottone (cap 670159 in Montereale (AQ) , **PRESUTTI DANIELE** residente in Via Cifilano, 1 – 67059 Trasacco (AQ). **D'INNOCENZO ENRICO** , residente in Via Collestingi, 2 – 67050 Civita D'Antino (AQ);*controinteressati*.

#### ***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,*

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL Teramo n. 533 del 30.03.2023** con cui sono state approvate le Graduatorie aggiornate del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.56 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico (codice concorso C17), nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente;

- 2) In particolare, della **Graduatoria dell'ASL di Avezzano – Sulmona – L'Aquila**, quale Azienda di destinazione della ricorrente, nella parte in cui non ricomprende quest'ultima;
- 3) Del riscontro del 21.04.2023 fornito dall'AUSL a mezzo pec sulla richiesta di riesame in autotutela inviato dalla ricorrente in data 04.04.2023;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno:
  - a) la deliberazione n.946 del 17 maggio 2022, successivamente rettificata con deliberazione n.1287 del 30 giugno 2022, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico in argomento, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
  - b) la deliberazione n.1407 del 29/07/2022 con cui è stata disposta l'assunzione di n.22 vincitori mediante utilizzo della graduatoria riferita all'Azienda Asl di Teramo;
  - c) la deliberazione n.1418 del 2 agosto 2022 si è preso atto dei decreti n.137/22 e n.135/22 e per l'effetto rettificato in via provvisoria, le graduatorie per le esigenze delle Aziende UUSSLL Lanciano – Vasto - Chieti e Avezzano – Sulmona -L'Aquila , ove interpretata in senso lesivo per la ricorrente;
  - d) la deliberazione n.1527 del 17 agosto 2022, ove interpretata in senso lesivo per la ricorrente;
  - e) la Comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 recante la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso, limitatamente alla parte in cui si rettifica la soluzione per il quesito *“Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”*;
  - f) l'Esito post rielaborazione pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di Teramo nella parte in cui si prevede il *non superamento* della prova d'esame da parte della ricorrente;
  - g) l'Esito prova della ricorrente per come rettificato dalla P.a. visualizzabile sull'area personale del sito istituzionale di riferimento;
  - h) il Verbale n. 11 del 02.02.2022 della Commissione esaminatrice a cui rinvia la Comunicazione del 24.02.2022, sebbene non conosciuto;
  - i) il Verbale n. 12 del 21.02.2022, sebbene allo stato non conosciuto;
  - l) ogni altro istruttorio sotteso alla rettifica delle soluzioni sui quesiti meglio indicati in ricorso, sebbene non conosciuto;
  - m) ogni altro atto sotteso alla rettifica del punteggio riportato nell'Esito prova della ricorrente;
  - n) la deliberazione n. 1420 del 28.07.2022 con l'ASL Avezzano – Sulmona – L'Aquila approvava la Graduatoria di merito finale, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

### ***Per l'accertamento***

del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta “idonea” e ad essere inserita nella Graduatoria di riferimento,

#### ***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riconoscere come “idonea” la ricorrente e includendola per l'effetto nella Graduatoria di merito, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

### **PREMESSA IN FATTO**

In esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, l'ASL Teramo, con Bando pubblicato in GU n°48 del 23/06/2020, indicava il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

I posti sono stati così distribuiti:

- 162 posti all'ASL Lanciano Vasto Chieti
- 22 posti all'AUSL di Teramo
- 12 posti all'AUSL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila

Le 3 prove (preselezione, prova pratica e prova orale) originariamente previste venivano sostituite da un'unica prova da svolgersi tra il 16 e 17 novembre 2021 presso la Fiera di Roma secondo la convocazione ricevuta dai candidati via mail (GU n° 83 del 19/10/2021).

Con Delibera n. 0576 del 23.03.2021 venivano pubblicati l'Elenco ammessi alla prova d'esame nonché la nomina della Commissione esaminatrice.

In data 19.10.2021 veniva reso pubblico il Diario della prova, la quale avrebbe riguardato le seguenti materie: elementi di etica e deontologia; elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione; elementi di primo soccorso; elementi di metodologia del lavoro; elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi; competenze relative all'area igienico-

sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali.

Il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica sarebbe stato pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) e il superamento della stessa sarebbe stato subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.

La correzione della prova unica sarebbe avvenuta in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa. L'esito della prova unica sarebbe poi stato pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

Sono stati pubblicati, infine, i criteri di valutazione della prova unica.

Le sessioni della prova unica venivano fissate nelle seguenti date:

- 16 novembre 2021, ore 09:00 da Abagnale Antonio a D'Attilio Maria Grazia;
- 16 novembre 2021, ore 14:00: da D'Attilio Stefano a Guerriero Marina;
- 17 novembre 2021, ore 09:00: da Guerrizio Stefania a candidata Petriccione Rosa;
- 17 novembre 2021, ore 14:00: da Petricone Oscar a Zylaj Ornela.

L'odierna ricorrente, Sig.ra Melania Ercole, partecipava al concorso scegliendo come Azienda destinataria l'ASL Avezzano – Sulmona - L'Aquila, sostenendo la prova d'esame il 17 novembre 2021 – sessione mattutina e risultando, all'esito della medesima, non idonea.

Successivamente, con comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022, l'ASL comunicava ai concorsisti che – a seguito di un riesame delle prove d'esame – erano state rettificare le soluzioni per taluni quiz (tra cui la domanda “come si definisce la pulizia attuata in ambienti di degenza per soggetti infetti”) tra cui per il quesito (Qui di interesse) “*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*”, a cui si ricollegava la soluzione a) “*Supino e/o prono e sui due lati*”. A quest'ultimo quiz, il n. 27 nel test, la ricorrente aveva, invece, dato la risposta b) “*Supino e sul lato sano*”; l'opzione effettivamente da intendersi come soluzione per quanto in seguito si dirà.

E, quindi, in riferimento alla domanda "come si definisce la pulizia attuata in ambienti di degenza per soggetti infetti l'opzione flaggata dalla ricorrente diveniva soluzione, mentre per la domanda *"Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato"* l'opzione flaggata dalla ricorrente originariamente soluzione diveniva risposta errata; ciò significa che il punteggio della ricorrente rimaneva invariato. Tuttavia, ciò è ingiusto: mentre la rettifica sul primo quesito è corretta, la rettifica sulla domanda relativa all'ictus è inopportuna per quanto di seguito si dirà.

Veniva poi pubblicato sul sito l'Esito prova post rielaborazione e venivano rettificati i punteggi degli Esiti prova. E, quindi, la ricorrente apprendeva che per effetto del mutamento di soluzione sul detto quesito era "non idonea" con un punteggio di **39,75**; se però la P.a. in sede di rettifica avesse considerato corretta la soluzione originaria la ricorrente avrebbe ottenuto i 42 punti risultando così idonea. Con deliberazione n.946 del 17 maggio 2022, successivamente rettificata con deliberazione n.1287 del 30 giugno 2022, venivano approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico in argomento, ove chiaramente non compariva la ricorrente.

Successivamente, con deliberazione n. 1420 del 28.07.2022 l'ASL Avezzano – Sulmona – L'Aquila approvava la Graduatoria di merito finale; mentre con deliberazione n.1407 del 29/07/2022 veniva disposta l'assunzione di n.22 vincitori mediante utilizzo della graduatoria riferita all'Azienda Asl di Teramo.

Nelle more del procedimento, però, venivano azionati diversi giudizi innanzi al Tar per contestare taluni quesiti presenti nelle prove nonché le rettifiche operate a febbraio 2022. In particolar modo e per quanto Qui di interesse, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1943 del 24.02.2023 resa nell'ambito del giudizio NRG 9935/2022, ha accertato l'ambiguità del quesito n. 27 del test della ricorrente, affermando che: *"Quanto al secondo quesito ("Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato"), secondo il Giudice di primo grado era corretta la risposta scelta dall'ASL "Supino e/o prono e sui due lati". Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza appellata emerge invece, anche alla luce dei due pareri medici prodotti dalla ricorrente già in sede cautelare di primo grado, **che la domanda era mal posta e le risposte possibili imprecise, e, comunque, la criticità della posizione prona quale collocazione ideale del paziente affetto da ictus (per il rischio di soffocamento, per la difficoltà di applicare inalatori e per altre ragioni).** Di*

**conseguenza, la risposta data dalla ricorrente, “supino e sul lato sano”, non poteva ritenersi meno corretta di quella scelta dalla ASL”.**

E, dunque, la P.a., considerate le diverse pronunce, con deliberazione n. 533 del 30.03.2023, approvava e pubblicava le nuove Graduatorie di merito (in particolare, in quella di Avezzano – Sulmona – L’Aquila), nelle quali, però, non veniva comunque inserita la odierna ricorrente (pregiudicata dalla domanda sull’ictus presente nel test e benché si ritrovasse nella medesima situazione dell’appellante del giudizio di cui sopra).

Conseguentemente, la ricorrente provava stragiudizialmente ad ottenere la rettifica del proprio punteggio tramite richiesta di riesame in autotutela del 04.04.2023, a cui, però, faceva seguito il diniego da parte dell’ASL del 30.04.2023.

Pertanto, in assenza di una rettifica generale, alla ricorrente non resta che impugnare la deliberazione n. 533 del 30.03.2023 per i seguenti motivi

## **DIRITTO**

### **I**

- 1. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.**
- 2. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 3. Sviamiento di potere.**
- 4. Violazione della par condicio concorsorum.**

L’operato amministrativo nella specie è sindacabile dal G.A. in quanto travalicante i limiti della logicità e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà: in riferimento al quiz n. 27 del test della ricorrente, la risposta inizialmente qualificata dalla P.a. come soluzione nonché correttamente flaggata dalla ricorrente, non doveva essere interessata dalla rettifica operata a febbraio 2022 e, per come meglio si dirà, la nuova soluzione individuata non è da ritenersi effettivamente tale. In altri termini, la risposta esatta sul quiz n. 27 era quella originaria “ *Supino e sul lato sano*” e non l’opzione “*Supino e/o prono e sui due lati*” . Si ribadisce che, per via della rettifica su tale quiz, la ricorrente è “non idonea” per un punteggio di 39,75 e quindi non è stata inserita nella Graduatoria di merito del 30.03.2023.

Nello specifico, per quanto attiene il quesito n. 27 “*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*”, questo reca le seguenti opzioni di risposta:

- a) Prono e sul lato sano*
- b) Supino e sul lato sano (risposta data dalla ricorrente nonché soluzione originaria)*
- c) Supino e/o prono e sui due lati (nuova soluzione individuata dalla P.a.)*

ebbene, in questo caso, la risposta più esatta tra le opzioni disponibili era la soluzione originaria, *flaggata* dalla ricorrente e poi, però, divenuta *sine ratio* “opzione errata” a seguito dell’ingiusta rettifica del febbraio 2023.

Non può esservi dubbio invero che in caso di ictus in fase acuta il paziente vada posto supino e sul lato sano; tanto viene confermato da diversi testi di preparazione professionale alla carriera da OSS: e così, al Capitolo 5 “*L’assistenza al paziente a letto o con problemi di mobilizzazione*” del Manuale dedicato ai “concorsi per Oss”, edizioni Edises, autori Carboni, Locci, Malatesta, Piga (p. 664, 665) (cfr. Stralcio del manuale allegato in atti), si legge espressamente che la posizione laterale (per cui il paziente è appoggiato su un lato del corpo) è idonea per far riposare e dormire i pazienti, favorisce la riduzione della pressione dell’osso sacro e sui calcagni dei pazienti allettati per molti giorni e che rimangono in posizione di Fowler o in posizione distesa dorsale per molto tempo (come è il caso del paziente in fase acuta da ictus). Si legge poi che: “I pazienti che hanno deficit motorio o sensoriale di una parte del corpo di solito trovano più comodo posizionarsi sul lato sano”. A fronte di ciò non può non ritenersi - tra le opzioni possibili - la soluzione originaria, ovvero la risposta “*Supino e sul lato sano*” *flaggata* da parte ricorrente.

Invero, come già accertato dal Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, la soluzione della P.a. non può di certi dirsi veramente tale sicché “la criticità della posizione prona quale collocazione ideale del paziente affetto da ictus (per il rischio di soffocamento, per la difficoltà di applicare inalatori e per altre ragioni)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2023).

Del resto, la posizione ‘prona’ contemplata nella nuova soluzione individuata (ove - come noto - il corpo si trova sdraiato sì in posizione orizzontale ma a pancia in giù, con le braccia lungo i fianchi) non viene consigliata da nessun manuale o rivista di assistenza sanitaria!

Di contro la posizione supina e sul lato sano è menzionata in diversi manuali e articoli scientifici rappresentando una posizione di certo “comoda” per il paziente. All’uopo, a titolo meramente esemplificativo, basta far riferimento ai seguenti link di siti dedicati alla preparazione degli OSS <https://www.appuntiooss.it/patologie-paziente-emiplegico-la-mobilizzazione/>, <https://www.biancofrancesco.altervista.org/ictus.html> ove appunto si prevede la posizione del paziente colpito da ictus “supina e sul lato sano”.

Così ancora, di posizionamento supino ne parla il Manuale “Ictus” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona e, in particolar modo, a pag. 35 - paragrafo 9.2 (cfr. doc. in atti).

Ancora, il manuale “I test per operatore socio sanitario” dedicato alla preparazione per concorsi pubblici prevede tra i quiz il seguente “Ad un paziente con emiplegia destra, quali posizioni sono consigliate a letto?

- A) Supina e prona
- B) Solo supina
- C) Supina e sul fianco destro
- D) Supina e sul fianco sinistro (soluzione indicata)

Premettendo che per emiplegia si intende proprio un deficit motorio come quello causato a seguito di un ictus, si può ben constatare come la posizione prona non viene assolutamente indicata come “soluzione”, mentre è tale l’opzione D) supina e sul fianco sinistro, ovverosia il **lato sano**. Tale manuale giustifica la soluzione d) affermando che “a causa dei danni sensoriali e sensitivi **il lato plegico deve rimanere sempre libero da eventuali pressioni o pesi**” (cfr. doc. allegato in atti); e, pertanto, la posizione prona indicata nella *nuova* soluzione dalla P.a. non può assolutamente dirsi tale considerato che la medesima comporterebbe una pressione sul lato colpito!

Viceversa, quanto descritto conferma la correttezza dell’opzione flaggata dalla ricorrente nel test del concorso in argomento, mentre la soluzione indicata dalla P.a. non è ricavabile come corretta da alcuna parte!

Tuttavia, **si tratta di una questione, come anticipato, già vagliata dal Consiglio di Stato, il quale, con la recente sentenza n. 1943 del 24.02.2023 resa nell’ambito del giudizio NRG 9935/2022, ha espressamente chiarito che: “Quanto al secondo quesito (“Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”), secondo il Giudice di primo grado era corretta la risposta scelta dall’ASL “Supino e/o prono e sui due lati”. Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza appellata emerge invece, anche alla luce dei due pareri medici prodotti dalla ricorrente già in sede cautelare di primo grado, che la domanda era mal posta e le risposte possibili imprecise, e, comunque, la criticità della posizione prona quale collocazione ideale del paziente affetto da ictus (per il rischio di soffocamento, per la difficoltà di applicare inalatori e per altre ragioni). Di**

**conseguenza, la risposta data dalla ricorrente, “supino e sul lato sano”, non poteva ritenersi meno corretta di quella scelta dalla ASL”.**

L’odierna ricorrente – è bene ribadirlo – si ritrova nella medesima posizione dell’appellante del giudizio NRG 9935 – 2022 e, pertanto, ha diritto a vedersi rettificare il proprio punteggio e, quindi, ad essere inserita in graduatoria.

In relazione a tale quesito, invero, la medesima avrebbe diritto al recupero del *malus* ingiustamente assegnato (+ 0,25) e alla ri-assegnazione del punteggio positivo (+ 2 pt.) e ciò la porterebbe al punteggio di 42 e quindi ad essere dichiarata idonea.

Dunque, la rielaborazione delle soluzioni per i quesiti sopra menzionati è totalmente scriteriata, irragionevole, illogica, oltre che gravemente e manifestamente ingiusta, avendo comprovato *per tabulas* che la risposta da considerarsi corretta è quella data dalla ricorrente; è gravemente ingiusto che sia la ricorrente a subire i pregiudizi dell’operato amministrativo.

Se quanto sinora argomentato non fosse bastevole, si richiede in via istruttoria una idonea CTU per comprovare l’erroneità della soluzione della P.a., l’imprecisione della domanda e comunque l’esattezza – tra le opzioni disponibili – della risposta data dalla ricorrente.

**5. Carezza di istruttoria.**

**6. Difetto di motivazione.**

Tanto premesso, si evidenzia come nel merito il ricorso trovi fondamento: il *modus operandi* della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto connotato innanzitutto da carezza di istruttoria e da difetto di motivazione.

Invero, la rettifica intervenuta sul quiz è sganciata da qualsivoglia dato istruttorio apprensibile o deducibile dalla comunicazione o dall’Esito prova post rielaborazione pubblicato (*rectius* gli atti impugnati in via principale) che non recano affatto le ragioni sottese al mutamento di soluzione per il medesimo, rendendo di fatto impossibile ai concorrenti apprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla P.a. nell’operarlo. E, quindi, i vizi della carezza di istruttoria e del difetto di motivazione sono prepotentemente presenti nel caso in esame. Vi è solo un generico riferimento a 2 Verbali, i quali, però, rimangono oscuri.

**7. Violazione dei principi del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*.**

**8. Violazione dell’art. 51 Cost.**

**9. Violazione del principio della leale collaborazione.**

## **10. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati concorsisti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

L'operato amministrativo nel caso di specie - che si è concretizzato nel rettificare risposte effettivamente esatte su sul quesito n. 27 recando pregiudizio a parte ricorrente - rappresenta un atteggiamento anti-meritocratico e svilisce profondamente la *ratio* stessa e la funzione del concorso pubblico di cui all'art. 51 Cost. (*“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*), oltre che risultare lesivo del principio del buon andamento della P.a. espresso dall'art. 97 Cost.

## **11. Illegittimità derivata delle Graduatorie del 30.03.2023**

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria finale di merito per come aggiornata e pubblicata in data 30.03.2023 impugnata con il presente gravame e tutti altri atti connessi e conseguenti subiscono le conseguenze dell'invalidità/illegittimità della rettifica di febbraio 2023 nonché dell'Esito prova post rielaborazione unitamente ad ogni altro atto presupposto e connesso quali i Verbali della Commissione esaminatrice. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (come la

graduatoria finale) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica con riserva del punteggio ottenuto, sospensione del concorso, ripristino anche con riserva del punteggio originariamente ottenuto, inclusione anche in sovrannumero al successivo step procedurale, o altra misura idonea), considerato che è stata pubblicata la Graduatoria di merito definitiva e sono state già disposte le assunzioni dei vincitori; ciò significa che a breve verranno avviati gli scorrimenti con rischio di esaurimento dei posti disponibili.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente prima che le posizioni dei vincitori vengano consolidate o che comunque gli ulteriori posti disponibili vengano erosi per scorrimento o cessione di graduatoria (come previsto dal bando): la rettifica del punteggio con riserva garantirebbe la tutela dei propri diritti nel *medio tempore* così come l'inclusione con riserva e/o in sovrannumero nella medesima; ciò infatti consentirebbe alla ricorrente intanto di "prendere posto" nell'attesa del giudizio di merito per la cui fissazione – considerati i tempi medi – potrebbero volerci anni. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il decorso del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio, e comporterebbe per la stessa ulteriori costi e tempi di attesa in quanto dovrebbe intraprendere poi una serie di dispendiose azioni civilistiche.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami (con ogni riguardo alla privacy di parte ricorrente), mediante pubblicazione del

ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., o con altra forma ritenuta opportuna, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via preliminare:** si *chiede* ai sensi dell'art. 52, comma 1 del d. lgs. 196 del 2003 s.m.i., considerata il carattere pubblico delle pronunce, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente in virtù della "delicatezza della vicenda" (cfr. Linee guida del Garante della privacy, pubblicate il 2 dicembre 2010). L'oscuramento dei dati sarebbe strumentale a tutelare le posizioni della medesima quale – come spesso accade – potrebbero subire ritorsioni, verbali e non, da parte di tutti quei soggetti risultati idonei nella graduatoria finale che – prendendo atto degli atti processuali pubblicati eventuale sul sito della P.a. – verrebbero a conoscenza dell'identità della medesima. Dunque, il mancato oscuramento riverbererebbe negative conseguenze su vari aspetti di vita sociale e di relazione dell'interessata, così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo;

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune, considerata la non agevole individuazione di tutti i controinteressati; b) disporre una consulenza tecnica per accertare che il quiz n. 27 è mal posto e che comunque la soluzione della P.a. non può dirsi più corretta dell'opzione scelta dalla ricorrente;

**In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o rettificare anche con riserva il punteggio in favore della ricorrente; includerla con riserva e/o in sovrannumero tra gli idonei e quindi nella Graduatoria di riferimento;

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto attribuire alla ricorrente: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare +2,25 punti in relazione al quiz 27, secondo quanto indicato in ricorso, e riconoscerla la medesima "idonea"; adottare ogni atto consequenziale.

**Per quanto argomentato in ricorso, si chiede che il giudizio venga definito direttamente con sentenza in forma semplificata.**

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

*Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e che la ricorrente ha un reddito inferiore alla soglia fissata ex lege e, pertanto, è esente dal versamento del Contributo unificato.*

Produzione giusta indice.

Cosenza, 05.05.2023

Avv. Danilo GRANATA